

**DEDUZIONI ALLA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE CONSILIARE E SULLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO 2016**

Con atto datato 13 dicembre 2017, l'Organo di Revisione della Città di Torino ha approvato la sua Relazione sulla proposta di Delibera Consiliare e sullo schema di bilancio consolidato 2016.

L'Organo esprime, in particolare, il proprio rilievo con riferimento al mancato consolidamento dei dati contabili della società GTT S.p.A., per la quale la Città, come riportato nella Relazione dell'Organo di Revisione, *“allo scopo di permettere, per quanto possibile, una rappresentazione dei dati del Gruppo, il più possibile prossima alla realtà effettiva, ha comunque rappresentato nella parte finale della Relazione al Bilancio Consolidato, l'effetto sui principali saldi del Bilancio consolidato, sulla base dei dati che non possono ritenersi definitivi”*.

Su tale aspetto, le seguenti deduzioni si incaricheranno di motivare come l'indirizzo seguito dall'Amministrazione si sia risolto nella sola modalità che poteva consentire, considerate tutte le circostanze rilevanti, di conciliare il rispetto della normativa con la tutela dell'interesse pubblico al buon andamento dell'attività amministrativa.

Al riguardo, si osserva, come peraltro specificatamente riportato nella Relazione dell'Organo di revisione, che l'obbligo di redigere il bilancio consolidato del “Gruppo Amministrazione Pubblica” è stato introdotto – come è noto – dal D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011. L'art. 11 bis del D. Lgs n. 118/2011 dispone, infatti, che gli *“Enti di cui all'art. 1, redigono il bilancio consolidato (...) secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato al bilancio consolidato di cui all'art. 4/4”*.

Tale disposizione, avente valore normativo, oltre a disciplinare, come si è detto, le modalità di redazione del bilancio consolidato, reca, al punto 6 – come anche richiamato dalla relazione dell'Organo di Revisione – il seguente periodo: *“Per quanto non specificatamente previsto nel presente documento si fa rinvio ai Principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall'Organismo Italiano di contabilità (OIC)”*

La ratio della norma è con evidenza informata alla necessità che la normativa pubblicistica debba essere letta, in caso di fattispecie non espressamente previste, unitamente a quella civilistica, nel cui ambito il bilancio consolidato è regolato dal D. Lgs. n. 127 del 9 aprile 1991, così come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 32 del 2 febbraio 2007 e dal D. Lgs. n. 139 del 18 agosto 2015, nonché in coerenza con quanto previsto dai Principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di contabilità, in particolare dall'OIC n. 17 *“Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto”*.

Il Principio contabile di cui all'allegato 4/4 specifica inoltre, al punto 1, che gli *“enti (...) redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le società controllate e partecipate”*.

Il principio della rappresentazione veritiera e corretta si pone, quindi, come fondamentale norma di comportamento per il redattore del bilancio consolidato, il quale è tenuto a fornire una rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo conforme alla reale situazione economica/patrimoniale del “Gruppo Amministrazione Pubblica”.

L'art. 29 del decreto legislativo n. 127 del 9 aprile 1991 in tema di redazione del bilancio consolidato – nell'indicare, al secondo comma, l'onere di predisposizione del bilancio in modo veritiero e corretto – prevede, espressamente, al quarto comma, che *“se in casi eccezionali,*

l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata".

Quindi, in conformità con tale disposizione, gli amministratori sono tenuti a disapplicare i principi di redazione del bilancio consolidato di cui agli artt. 30 e segg. del decreto legislativo n. 127 del 9 aprile 1991 qualora, in casi eccezionali, la loro applicazione porterebbe ad una rappresentazione non corretta e veritiera della situazione economica patrimoniale del Gruppo.

Ancorchè la citata disposizione non sia testualmente riprodotta nel contesto del principio contabile 4/4 Allegato al D.lgs. n. 118/2011, laddove esso reca i casi di esclusione dal consolidamento, tale circostanza certamente non consente di concludere che possa essere considerato legittimo, nel contesto del Bilancio Consolidato, l'inserimento di dati contabili suscettibili di inficiare il principio della rappresentazione veritiera e corretta.

D'altra parte, come già si è osservato, lo stesso allegato 4/4 del D. Lgs. n. 118/2011 fa espresso rinvio, nei casi non specificamente previsti, ai principi contabili generali civilistici.

Tali conclusioni risultano peraltro coerenti con la posizione della giurisprudenza di legittimità.

La Corte di Cassazione ha avuto infatti occasione di statuire, nella sentenza n. 191 del 19 ottobre 2000, sezione V penale, che, se da un lato, (Relazione ministeriale accompagnatoria all'art. 29 del D.lgs. n. 127/1991, citata nella sentenza) *"L'obbligo gravante sui redattori del bilancio consolidato è quello di una rappresentazione di secondo grado, sicché il precetto della rappresentazione veritiera e corretta non implica di per sé responsabilità dei redattori per le eventuali inesattezze dei dati trasmessi dalle singole imprese (salvo la loro conoscenza o conoscibilità con l'ordinaria diligenza) bensì per la corretta utilizzazione dei dati ricevuti"* - dall'altro, che i redattori del consolidato, ove siano a conoscenza di eventuali irregolarità o inattendibilità dei dati siano tenuti, ove non sia possibile pervenire al superamento delle problematiche, ad astenersi dal consolidare il settore comprendente tali dati, esplicitando le ragioni del mancato consolidamento nella Nota integrativa o nella relazione al Bilancio consolidato.

Indirizzo, quest'ultimo, che la Città ha concretamente attuato.

In tale contesto, l'impostazione delineata dalla Suprema Corte di Cassazione nella decisione citata, è stata, altresì, condivisa, anche molto recentemente, dalla dottrina più accreditata all'indomani della riforma del reato di falso in bilancio di cui alla Legge n. 69/2015 (cfr., sul punto, Santoriello, *"Il nuovo reato di falso in Bilancio"*, Torino ed. 2015, pag. 109 che annota come *"va infatti ricordato che gli amministratori della capogruppo non possono certo limitarsi a recepire i dati forniti dalle persone giuridiche controllate"*, dovendo essi, laddove si avvedano della non correttezza di tali dati, e non sia possibile pervenire al conseguimento dei dati definitivamente corretti, astenersi dal consolidare il settore comprendente tale inquinamento).

Tali conclusioni sono naturalmente circoscritte a situazioni eccezionali, in cui i dati destinati al consolidamento risultino allo stato non definitivi e potenzialmente inattendibili o sospetti di eventuali irregolarità.

La Relazione al bilancio consolidato esplicita le ragioni per cui tali circostanze ricorrono nel caso di GTT S.p.A., richiamando la particolare situazione economico finanziaria della Società, con le conseguenze in ordine alle prospettive di continuità aziendale, nonché l'indagine giudiziaria in corso avente ad oggetto i dati contabili dell'ultimo bilancio approvato dalla Società.

La Città, in definitiva, è pienamente consapevole che la ricomprensione dei dati, ove effettivamente consolidabili, della Società GTT S.p.A. avrebbe consentito la rappresentazione

contabile e consolidata dell'intero Gruppo Amministrazione Pubblica Città di Torino, soddisfacendo in modo pieno e totale le esigenze informative sottese alla disciplina del bilancio consolidato.

Essa si è trovata peraltro, per le ragioni esplicitate nella Relazione e Nota Integrativa al bilancio consolidato, nell'impossibilità di perseguire una concreta alternativa rispetto alla scelta adottata.

Omettere, infatti, la redazione del Bilancio consolidato - ovvero rinviare ancora la sua redazione - avrebbe comportato, attese le conseguenze sanzionatorie in materia di divieto di assunzioni, la determinazione di un vulnus di particolare rilevanza alla funzionalità dei servizi dell'Ente, a detrimento del principio di buon andamento dell'attività amministrativa e, in definitiva, degli interessi pubblici perseguiti dall'Amministrazione.

Per contro, consolidare i dati di GTT S.p.A. attualmente disponibili avrebbe condotto ad includere nel Bilancio consolidato dati che non possano, allo stato, essere ritenuti in tutto attendibili o esenti da eventuali irregolarità, con la conseguenza - in ipotesi - di inficiare nel suo complesso il bilancio consolidato e comunque di non poterne compiutamente garantire la correttezza e veridicità.

In conclusione la Città, in coerenza con quanto già osservato nel richiamare la giurisprudenza e la dottrina, ha escluso dal consolidamento i dati contabili della Società GTT S.p.A., non mancando tuttavia, come per il vero precisato dallo stesso Organo di Revisione, di rappresentare, nel contesto della Relazione sulla Gestione e Nota Integrativa, l'effetto sui principali saldi del bilancio consolidato delle poste contabili di GTT come oggi disponibili.

Infine, per quanto attiene al tema della mancata specificazione delle aliquote di ammortamento, nella Relazione sulla Gestione al bilancio consolidato si era ritenuto di poter contenere la descrizione dei criteri di valutazione nei termini colà rappresentati essendo stati allegati alla deliberazione di approvazione del bilancio consolidato, i bilanci completi delle società/enti consolidati che contenevano, nelle rispettive note integrative, tale specificazione. Tuttavia, ai fini di una più agevole lettura dei documenti, si elencano, di seguito, le aliquote, suddivise per categorie omogenee di beni, adottate dalle società/enti consolidati.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Tipologia	Aliquota ammortamento								
	5T	AFC	CSI	CAAT	FCT	Farmacie	Soris	AMM	Smat
Fabbricati			3%	1,88%	3%	3%			3,5%
Costruzioni leggere	10%	10%	10%						10%
Lavori cimiteriali		3,03% - 3,45%							
Opere idrauliche fisse									2,5%
Ristrutturazione beni di terzi		8,33%							
Impianti, macchinari, apparecchi e attrezzature	12%- 25%	15%- 25%	15%- 30%	7,5%- 20%		7,5%- 30%	15%-	5%	8%- 15%
Segnaletica verticale e orizzontale / Insegne luminose				10%		10%			
Mobili e arredi	12%	12%- 15%	12%	10%		12%- 15%		10%	12%
Macchine ufficio elettroniche	20%	20%	20%	12%- 25%	20%	20%- 25%	20%	20%- 25%	12%- 20%
Automezzi e Autocarri	20%	20%- 25%	20%	25%		20%			20%- 25%
Altri beni materiali								20%	4%- 20%

N.B. La società FSU nel bilancio 2016 ha un valore contabile pari a zero per quanto concerne le immobilizzazioni materiali.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Tipologia	Aliquote ammortamento								
	5T	AFC	CSI	CAAT	FCT	Farmacie	FSU	AMM	Smat
Diritto di brevetto industriale e utilizzo opere dell'ingegno	25%		33%						50%
Migliorie su beni di terzi			20%						
Software		20%-50%		20%				20%	33,33%
Altri oneri pluriennali	25%-82%			20%	20%	20%	20%		20%

N.B. La società SORIS nel bilancio 2016 ha un valore contabile pari a zero per quanto concerne le immobilizzazioni immateriali.

Il Dirigente Area Programmazione
dott. Roberto Rosso

Il Dirigente Area Partecipazioni Comunali
dott. Ernesto Pizzichetta

Il Direttore
Direzione Patrimonio Partecipate e Appalti
dott. Antonino Calvano

Il Direttore Finanziario
dott. Paolo Lubbja

IL DIRIGENTE
AREA PROGRAMMAZIONE
dott. Roberto Rosso